GIOVANNI FORCHERI

L'AVVENTO DEI POPOLARI A SAVONA

Nella precedente tornata di questo Convegno avevo trattato dell'avvento dei popolari a Genova nella dirigenza. Sullo stesso argomento ritorno adesso per Savona sulla base delle risultanze dei locali Statuti Antichissimi la cui compilazione si fa risalire al 1345(1). Riassuntivamente, premetto come anche a Savona col progredire del '200 si fosse verificato un fenomeno piuttosto generale a quasi tutti i Comuni italiani: la rivoluzione borghese costituita dalla marcia verso il potere dei cosiddetti popolari, i quali, giunti a posizioni economiche di rilievo, non intendevano più tollerare la tradizionale supremazia politica della nobiltà che durava fin dalle origini del Comune. I ceti professionali e imprenditoriali, nei quali i popolari vanno identificati, a un certo punto, consci della forza che possedevano in funzione del potere economico che avevano accumulato, non intendevano più che la nobiltà continuasse a dire: "il Comune sono io".

Quasi dappertutto costoro, per realizzare le loro aspirazioni, anziché chiedere alla nobiltà spazio nella dirigenza del Comune, scelgono la strada più radicale di disconoscerne l'autorità nei loro confronti, stringendosi in un proprio autonomo e separato ordinamento, il Popolo, nel quale solo vedono la fonte della sovranità. Ora, in una situazione di questo genere nella quale gli abitanti del territorio erano venuti a spaccarsi non solo sul piano politico, ma addirittura su quello costituzionale, perché la comunità ritornasse ancora ad essere governabile era indispensabile che i due separati ordinamenti Comune e Popolo trovassero modo di convivere in un sistema di tipo federativo all'interno del quale distribuirsi fra loro razionalmente il potere(2). Che tutto questo si fosse verificato anche a Savona lo possiamo intuire attraverso quello che ci raccontano gli storici locali quando parlano degli scontri e delle alleanze fra quelli della Maddalena e quelli del

Brandale[3]. Nella loggia della Maddalena c'era la sede dell'organizzazione dei nobili, in quella del Brandale la sede del Popolo. Di un'intesa fra l'una e l'altro si ha notizia per il 1281, ma si sa anche come fosse stata di breve durata perché i nobili avevano presto ripreso il sopravvento poco dopo avere ammesso i popolari nella dirigenza[4]. Nel 1303 i popolari savonesi raggiungono forza e coesione sufficiente per costringere la parte nobiliare ad una nuova intesa, questa volta definitiva e durevole. Il 25 settembre di quell'anno i rappresentanti delle due parti sottoscrivono un vero e proprio patto costituzionale, il cui testo, integralmente conservato nel primo Libro degli Statuti Antichissimi alle rubriche da 140 a 142, costituisce l'atto di nascita del Comune del Popolo a Savona.

Nelle sue premesse si trova scritto come fosse stato stabilito e concordato dalle parti contraenti *quod in Saona fiat populus*, cioé come vi dovesse esistere l'organizzazione politica dei popolari ufficialmente riconosciuta e garantita sul piano delle istituzioni. Vi si legge pure come fosse stato riconosciuto e stabilito che per l'avvenire cariche ed onori, e quindi l'esercizio del potere, andassero suddivisi fra nobili e popolari per giusta metà senza tener conto del numero degli uni e degli altri.

Questa pariteticità nella reggenza della cosa pubblica viene attuata con l'istituzione di un Consiglio Generale cittadino composto di 60 membri, stabilendosi come 30 dovessero essere dell'ordine nobile e 30 invece dell'ordine popolare, eletti gli uni e gli altri separatamente dalle rispettive categorie di appartenenza. A questo Consiglio spettavano principalmente il potere legislativo e quello di nomina alle diverse cariche della comunità, da avvenire in maniera tale per cui a scegliere i nominativi da mandare a quelle di spettanza della parte nobile erano soltanto i 30 consiglieri di quella parte e viceversa i 30 della parte popolare quanto agli altri[5].

Come può vedersi, il patto costituzionale del 1303 stabilendo la pariteticità delle due organizzazioni nel condominio del potere indipendentemente dal numero dei rispettivi associati, ne sancisce la rigida separazione all'interno del sistema. Principio questo che viene formalmente e meglio ribadito in quell'altra disposizione sempre del patto del 1303 ove si dice come nessun nobile potesse venire ammesso dai popolari nella loro organizzazione e viceversa nessun popolare potesse venire ammesso dai nobili in *eorum societate*.

Si badi qui come il testo parli di vera e propria società dei nobili nel senso di ente giuridicamente organizzato e non come di semplice aggregato sociale. Alla stessa maniera è considerato il Popolo, pur esso definito *societas* , talvolta *felix societas*. Un ente collettivo che poteva vivere secondo suoi propri particolari Statuti, che era esso stesso a darsi liberamente e da solo, almeno dal 1312(6).

Il patto del 1303 non attuava invece il principio della pariteticità fra i due ordinamenti anche a livello del supremo organo direttivo cittadino.

Questo perché lasciava al suo posto la tradizionale figura del Podestà di nomina annuale, al quale spettavano la suprema funzione di governo e quella di amministrazione della giustizia(7).

Una soluzione coerente alle premesse avrebbe dovuto portare alla istituzione di un organo collegiale composto di nobili e popolari. Senonché un sistema del genere era da pensare che avrebbe potuto condannare l'esecutivo all'inefficienza costringendolo a vivere sul compromesso, mentre invece qualità precipua di un governo ha da essere quella di prendere decisioni rapide ed immediate. Aggiungiamo anche che Savona non era città libera e la convenzione del 1251(8) le imponeva di essere retta da un Podestà genovese. Le possibilità di una riforma su questo punto potevano quindi anche essere limitate proprio da tale rapporto di dipendenza.

Però, una volta stabilito che alla suprema reggenza cittadina dovesse andare una sola persona, diventava anche impossibile attribuire la carica a un ordine piuttosto che all'altro, perché se no il principio della pariteticità sarebbe stato travolto.

Avrebbe potuto esserci il sistema di prevedere una rotazione annuale di un nobile e di un popolare nella carica, così come risulta fosse stato proposto in una riunione dei Conestabili di Genova tenutasi nel 1306(9). Tuttavia il patto del 1303 rinuncia a far ricorso a espedienti di questo genere al fine di salvare il principio della pariteticità a livello podestarile e lascia arbitra la maggioranza del Consiglio Generale cittadino di eleggere annualmente il Podestà nella persona ad esso meglio vista, indipendentemente dall'origine e dalla categoria di appartenenza(10). Però questo Podestà che la riforma lascia al suo posto diventa anacronistico. La sua figura era stata connaturale al vecchio Comune nobiliare. Egli era stato voluto ed istituito non tanto

perché uno straniero, quale doveva essere, fosse ritenuto più idoneo di un elemento locale a contemperare gli interessi della cittadinanza tutta, ma era stato voluto, in un'epoca in cui la nobiltà deteneva il monopolio del potere sorattutto perché cessassero al suo interno corse violente e sanguinose alla conquista del direttivo del Comune tutte le volte che si trattava di rinnovarlo.

Il Podestà restava quindi il fiduciario della nobiltà la quale era la sola a nominarlo e gli affidava l'incarico non soltanto di reggere il Comune, ma anche di conservarlo in quelle forme e in quelle strutture nelle quali essa lo aveva costruito a proprio uso e consumo. Invece il Podestà savonese nel 1303, dopo che la riforma aveva abolito il monopolio nobiliare del potere, cessava di essere il custode dei privilegi di una sola delle due classi per diventare il moderatore dei diritti dei nobili e dei popolari. Compito questo ben più difficile da assolvere rispetto a quello del vecchio Podestà espressione del Comune nobiliare,

Comunque che il Podestà di Savona del 1303 fosse stato sostanzialmente ridimensionato rispetto al passato lo dimostrano anche quelle altre disposizioni del patto le quali, anziché riservare il controllo del suo operato al Consiglio Generale che ne era l'organo elettorale, lo consentono direttamente alla stessa categoria dei popolari. C'è qui una palese discrepanza, perché nobili e popolari eleggono annualmente riuniti insieme il Podestà, ma poi i popolari, da soli, hanno diritto di adergersi a censori del suo operato. Viene da pensare che la conservazione del Podestà nel patto del 1303 fosse stata considerata una vittoria della parte nobile e che entrambi i contraenti fossero partiti dal presupposto che il Consiglio cittadino, forse perché egli potesse godere di maggior prestigio, soprattutto nei confronti dei terzi, sarebbe stato più propenso a sceglierlo fra persone dell'ordine nobile che non di quello popolare. I popolari accettano quindi il rischio di vedere ancora la comunità governata da un nobile, ma in contropartita chiedono di avere il controllo del suo operato. Si tratta di una mia supposizione, però rilevo come il primo Podestà popolare a Savona lo troviamo soltanto nel 1307(11).

I popolari ottengono quindi che all'Abate, il quale era il capo della loro organizzazione, vengano affidati concreti poteri per assicurare che il Podestà imponga a tutti gli abitanti il rispetto del patto costituzionale e si comporti effettivamente come il custode dei diritti degli uni e degli altri(12). Quest'at-

tività di controllo l'Abate la esercita intervenendo, anche se senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Generale, sedendovi accanto al Podestà che ne aveva la presidenza, per assicurarsi della regolarità del procedere e forse anche per potersi opporre a proposte lesive degli interessi della categoria. L'Abate può anche intervenire nei processi davanti al Podestà e ai suoi giudici sempre per controllare che venisse fatta una corretta applicazione della legge e perché venissero evitate frodi e favoritismi. Può inoltre intervenire presso il Podestà e i suoi giudici perché non tralascino di prendere in considerazione gli appelli. Più forte tuttavia diventa la posizione dell'Abate laddove egli può addirittura fermare il Podestà di fronte ad azioni ritenute contrarie agli interessi della categoria popolare. Il patto del 1303 è su questo punto estremamente, direi volutamente, sfumato, perché si limita dire come in tal caso l'Abate potesse fare ricorso alle vie di diritto e a quelle di fatto a lui meglio viste(13), senza specificare quali in concreto le prime potessero essere. Nè, quel che è più significativo, dice quali fossero i casi specifici che lo abilitavano al ricorso alle vie di fatto; lascia però intendere fino a dove queste potessero arrivare.

Se, infatti, era stato previsto come a concedere licenza di portare armi ai popolari fosse soltanto il Podestà però, il patto del 1303, ammetteva eccezionalmente che la stessa facoltà potesse spettare all'Abate tutte le volte che egli lo avesse ritenuto necessario per passare alle vie di fatto al fine di contrastare azioni del Podestà o della parte nobile(14). Aggiunge ancora il testo come chiunque fosse accorso in armi alle chiamate dell'Abate sarebbe comunque andato esente da pena(15). Di fronte dunque a un Podestà che opera nell'interesse della comunità tutta ma tenuto a muoversi nelle pastoie della legge e degli Statuti(16), si erge a contraltare un Abate, il quale opera nel solo interesse della categoria popolare, la cui discrezionalità non ha praticamente limiti, arrivando ad un punto di poter sollevare in armi i suoi rappresentati ove lo ritenga necessario. Si aggiunga come la riforma avesse anche previsto un corpo armato di 200 popolari da nominarsi dalla loro stessa organizzazione, i quali dovevano tenersi agli ordini del Podestà e dell'Abate *ad manutenendum jura partium*. E' una vaga e generica espressione che parrebbe istituire una forza per il mantenimento dell'ordine pubblico nell'interesse di tutta quanta la cittadinanza. Senonché la formula del giuramento che i 200

dovevano prestare[17] aggiunge dei particolari significativi. Se infatti costoro dovevano tenersi agli ordini non solo dell'Abate ma anche del Podestà, per la conservazione del diritto, della giustizia e della pace cittadina, dovevano però anche giurare che avrebbero dato la loro opera perché fosse garantita in Savona la presenza del Popolo e perché fossero evitate ingiustizie e violenze a qualsiasi popolare. Quindi quella espressione indeterminata *ad manutenendum jura partium* che viene usata nel testo del 1303 per definire le competenze del corpo dei duecento, nella disposizione di attuazione costituita dalla formula del loro giuramento, viene autenticamente interpretata nel senso di operare sopratutto per la salvaguardia degli interessi dei popolari nei confronti della controparte nobile[18]. Tutto questo fa pensare che in realtà, al di là delle sue affermazioni di principio, con il patto del 1303 i popolari avessero acquisito una particolare posizione di favore. Essi infatti ottengono non solo di poter partecipare con i nobili su piano di pariteticità alla dirigenza cittadina, ma ottengono anche, attraverso i poteri del loro capo, di essere loro stessi giudici dell'osservanza del patto da parte della nobiltà, dotati della forza necessaria perché le decisioni dell'Abate possano essere portate a esecuzione.

Se facciamo un salto in avanti di qualche anno, troviamo, come Rubrica 148 del primo Libro degli Statuti, un provvedimento del 1312 il quale dimostra come il Popolo negli anni successivi alla riforma si fosse rafforzato e irrobustito. Si tratta di una deliberazione presa da un Consiglio di 200 popolari, forse gli stessi incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico, che a prima vista sembrerebbe innocua in quanto diretta nient'altro che a perfezionare le modalità e le forme organizzative dell'ordinamento Popolo quali erano scaturite dalla riforma del 1303. Il provvedimento viene però anche ratificato e fatto proprio dal Consiglio Generale, cosicché entra a far parte degli Statuti cittadini anziché soltanto di quelli particolari del Popolo[19]. Nella sua ultima parte troviamo l'istituzione di un organo collegiale deliberante formato dai 200 popolari incaricati dell'ordine pubblico e dai 30 che sedevano nel Consiglio Generale. Prosegue la norma dicendo che tutto quanto questo Consiglio avesse deliberato o deciso avrebbe dovuto valere alla stessa maniera che se fosse stato deliberato o deciso dal Consiglio Generale cittadino al quale solo era affidato il potere legislativo[20].

Stando alla lettera del testo, a questo punto, parrebbe che

il Consiglio Generale, ove nobili e popolari sedevano in giusta metà, fosse venuto ad avere un doppione e un concorrente in un altro composto di soli popolari. Quindi un organo formato da elementi di una sola delle due parti avrebbe avuto il potere di legiferare su tutta la comunità e quindi di modificare gli Statuti cittadini. Senonché probabilmente la portata del provvedimento non arrivava fino a simile sconvolgimento degli equilibri del 1303. Il significato suo vero non era forse quello che si ricava dalla sua interpretazione puramente letterale; esso doveva limitarsi a dire come per l'avvenire il Popolo potesse liberamente e da solo legiferare al proprio interno e quindi, da solo, modificare e trasformare le proprie strutture quali erano scaturite dalla riforma del 1303. Anche se così fosse stato, si sarebbe comunque trattato di un passo avanti, perché allora, nel 1303, il Popolo savonese le sue strutture e la sua organizzazione non era che se le fosse potute dare da solo, ma le aveva dovute concordare con la controparte nello stesso testo del patto costituzionale. Da solo quindi non avrebbe potuto darsi nuovi o diversi ordinamenti, perché ciò avrebbe costituito una non consentita modifica unilaterale del patto e degli Statuti(21). Nel 1312 ottiene invece la facoltà di autoregolamentarsi; il che rende più completa e perfetta la sua autonomia all'interno del sistema. Poi però la posizione dei popolari doveva aver subito un ridimensionamento, perché dal 1317 al 1332 c'era stata in Savona la massiccia presenza dei nobili Ghibellini fuorusciti da Genova, la quale non poteva essere rimasta senza conseguenze; tanto è vero che nel periodo troviamo una serie di Podestà tutti di parte nobile, mentre sono del 1323 e del 1325 notizie di paci fra le due parti che denunciano situazioni di contrasto e di instabilità(22). L'ulteriore e definitivo balzo in avanti dei popolari è del 1339, allorquando essi, contemporaneamente a quanto era successo a Genova, allontaneranno la nobiltà assumendo da soli la dirigenza cittadina. Anche di questo c'è traccia nel Libro primo degli Statuti Antichissimi. Anzitutto quando si legalizzano tutte le *novitàtes* successive al 17 febbraio 1339 che, nel clima insurrezionale, dovevano essere intervenute senza eccessivo rispetto delle forme statutarie(23). Poi, quando si stabilisce come il Consiglio Generale venga per l'avvenire composto di 60 persone tutte di parte popolare, salvo ammettervi eccezionalmente 20 nobili(24). Quando ancora si affida il governo cittadino a quattro Governatori popolari(25), riducendo di conse-

guenza le funzioni del Podestà alla sola amministrazione della giustizia e stabilendo come pure egli dovesse essere di parte popolare[26]. A questo punto muta necessariamente anche la figura dell'Abate, perché non ha più senso la sua funzione di controllo nell'interesse della categoria su uffici e organi della comunità che ormai è la categoria stessa, da sola, a reggere. Però, negli Statuti una norma organica e completa che disciplini la sua nuova figura non si trova cosicché per delinearla diventa necessario correre qua e là fra varie disposizioni.

A questo fine è determinante il confronto fra le rubriche 153 e 187 del primo Libro entrambe precedute dallo stesso titolo, delle quali la seconda è da ritenere una riedizione della prima successiva ai fatti del 1339. La più antica delle due, che risulta redatta in conformità al patto costituzionale del 1303, mostra l'Abate, in quanto capo dell'organizzazione dei popolari, partecipare alle riunioni degli organi deliberanti cittadini, ma senza diritto a voto, a solo scopo di controllo del loro operare. Per la rubrica 187, invece, l'Abate siede nel Consiglio Generale con voto addirittura duplice[27] rispetto a quello degli altri consiglieri e ciò che più conta, si riunisce insieme ai quattro Governatori, concorrendo col suo voto alle loro decisioni[28]. A questo punto ce ne è a sufficienza per supporre come l'Abate dal 1339 fosse stato elevato a vero e proprio capo dell'intera comunità alla cui direzione partecipava collegialmente insieme con i Governatori. Più o meno lo stesso che alla medesima data si era verificato a Genova ove il governo era stato affidato a un collegio composto dal Doge e dagli Anziani tutti di parte popolare. In sostanza, così come il Popolo era arrivato a identificarsi con l'organizzazione dell'intera comunità, a sua volta l'Abate, che del Popolo stava alla testa, era automaticamente diventato il capo della comunità[29].

Il patto costituzionale del 1303, il provvedimento del 1312 al quale ho accennato nonché il complesso degli altri Statuti del Popolo contenuti nel primo Libro degli Statuti Antichissimi, mostrano quale ne fosse l'organizzazione, la quale si svolgeva non per famiglie o loro aggregati così come avveniva per la nobiltà, ma invece su base topica, per quartieri e per conestabilie. In particolare il testo del 1312 esige come il territorio di ciascuno dei quattro quartieri cittadini venga diviso in cinque conestabilie e come i popolari residenti in ciascuna di esse debbano ogni sei mesi provvedere a eleggere un proprio

Conestabile restando ai suoi ordini.

Spetterà quindi al Consiglio dei venti Conestabili di eleggere ogni tre mesi l'Abate del Popolo di Savona con un criterio di rotazione tale che nel corso di un anno faccia succedere nella carica persone residenti in un diverso quartiere(30) Ancora il provvedimento del 1312 mostra come a Savona nel Popolo fosse confluita la gran massa del ceto imprenditoriale e professionale iscritto alle matricole delle Arti. Lo stretto legame fra Arti e Popolo lo si evince chiaramente quando il testo, facendo riferimento alle Arti, anzicché definirle semplicemente *Artes*, le definisce invece *Artes Populi* quasi che del Popolo fossero una diretta emanazione. Si aggiunga come lo stesso provvedimento del 1312 esiga che alle Arti vengano date particolari modalità strutturali e i loro Statuti annualmente riveduti da parte del Podestà e dell'Abate. Ciò dimostra come i popolari, una volta pervenuti alla dirigenza, si fossero preoccupati di elevare da semplici organizzazione privatistiche a entità costituzionalmente rilevanti quelle associazioni di mestiere all'interno delle quali essi perseguivano i loro interessi economici. Una rilevanza che viene ulteriormente ribadita quando, sempre nel provvedimento del 1312, si stabilisce come periodicamente i capi delle Arti, i Consoli, dovessero venire sentiti dal Podestà e dall'Abate sui principali problemi cittadini.

Una disposizione poi, finita molto disorganicamente nel settimo Libro degli Statuti anzicché nel primo fra il resto della normativa particolare del Popolo, stabilisce come la terza parte delle cariche di spettanza popolare dovesse venire attribuita ai naviganti(31). Probabilmente si tratta di una disposizione tarda, successiva ai fatti del 1339, dei quali, come a Genova, i naviganti erano stati l'elemento trainante(32); nulla di strano quindi che essi ne avessero ottenuto ricompensa.

Un'ultima osservazione è questa. Studi che sono stati condotti sul fenomeno Popolo in generale utilizzando fonti della Toscana e dell'Emilia(33), hanno dimostrato come esso fosse originato dalla concentrazione delle tradizionali Società delle Armi. Si trattava di formazioni armate composte dai popolari residenti nel medesimo rione sorte in antico probabilmente per ragioni di difesa da prevaricazioni nobiliari, ma che potevano anche avere sovente collaborato con il Comune fornendogli le schiere dei combattenti a piedi.

Delle Società delle Armi da cui deriva, il Popolo eredita le

caratteristiche che sono: la *natura militare*; l'organizzazione su base topica per *quartieri e conestabilie*; lo stretto collegamento con le Arti, dovuto questo alla contemporanea presenza di una stessa persona in un'Arte in funzione dell'attività economica che esercitava e in una Società d'Armi invece, in funzione della contrada di residenza.

Ora queste caratteristiche noi le ritroviamo tali e quali nel Popolo di Savona. Dell'organizzazione su base topica e del collegamento con le Arti abbiamo già visto; quanto al sottofondo militare, esso risalta dal provvedimento del 1312, il quale stabiliva come tutti i popolari di Savona dovessero tenere presso di sé le proprie armi individuali e uno scudo dai colori cittadini, pronti ad accorrere alle chiamate del Podestà e dell'Abate, tutte le volte che avessero fatto suonare a martello la campana del Comune(34).

Si aggiunga però come la successiva rubrica 171 degli Statuti accanto a quest'obbligo sancisse anche quello dei popolari di accorrere in armi sulla piazza del Brandale quanto l'Abate avesse fatto suonare la campana del Popolo che stava sulla sua torre(35). In questo caso, evidentemente, non si trattava più di una chiamata nell'interesse di tutta la cittadinanza per ragioni di difesa da attacchi esterni o di ordine pubblico, ma si trattava invece di una chiamata disposta esclusivamente dal capo del Popolo, quindi per ragioni di solo interesse di quest'ultimo.

Direi che possa dedursene il recepimento negli Statuti particolari del Popolo, ai quali appartiene la rubrica 171 che tanto prevede, di quella disposizione del patto del 1303, la quale facoltizzava l'Abate a sollevare in armi la categoria, tutte le volte che avesse ritenuto necessario passare alle vie di fatto per contrastare azioni del Podestà o della parte nobile. In sostanza, si tratta a questo punto nient'altro che della legalizzazione di quel potere di autodifesa che i popolari si erano già assicurati da antica data, sul piano di fatto, stringendosi nelle Società delle Armi rionali.

Ritengo così di poter arrivare alla conclusione che se il patto costituzionale del 1303 ammettendo i popolari alla dirigenza, poteva forse avere risolto una situazione contingente, rendendo ancora governabile la comunità, tuttavia non aveva affatto eliminato i presupposti per il riprendere della guerra civile, nel momento stesso in cui riconosceva come il Popolo potesse continuare a conservare la sua tradizionale natura

militare.

Una circostanza che poteva fare anche comodo alla nobiltà, perché, all'occorrenza, la comunità era in grado di trovare già pronte delle schiere armate; ma nello stesso tempo anche estremamente pericolosa perché non era da escludere che i popolari potessero valersi di questi mezzi, che la riforma del 1303 lasciava a loro disposizione sotto l'apparenza di garanzie per la conservazione dei loro diritti, trasformandoli, alla prima occasione, in un facile strumento di prevaricazione. Del resto, saranno proprio gli avvenimenti del 1339 a dimostrare come quella pace perpetua fra i magnati e i popolari che il testo del patto dichiarava essere il suo scopo di fondo(36), non fosse stata affatto realizzata. Questo perché, non essendosi riusciti a trovare o, forse, non avendo voluto introdurre nel patto, uno strumento col quale risolvere attraverso una procedura formale eventuali controversie relative alla sua interpretazione e alla sua applicazione, la pace che ne era scaturita poggiava esclusivamente sugli equilibri fra le forze delle quali l'una e l'altra delle parti che lo avevano sottoscritto avrebbero potuto disporre per l'avvenire.

Note

(1) Ed. L. BALLETTO; *Statuta Antiquissima Saone*, Genova-Bordighera 1971.

(2) Sui termini generali del fenomeno v. il mio *Dalla Compagna al Popolo* in *La Storia dei Genovesi*, I, Genova 1981, p. 73 sgg.

(3) I.SCOVAZZI - F.NOBERASCO, *Storia di Savona* Savona 1926, II, p. 41.

(4) I.SCOVAZZI - F.NOBERASCO, cit., II p. 41.

(5) *Et quod omnes et singuli officiales Saone... fiant in Consilio per consiliarios dictarum partium; silicet consiliarii cuiuslibet partis eligant suos officiales et ambaxatore*(R.ca 142).

(6) A questa normativa particolare del Popolo accenna la rubrica 162 del Libro primo degli Statuti parlando di *capitula Societatis Populi Saone*, come pure la rubrica 170 che li definisce *ordinamenta* sempre del Popolo di Savona. La rubrica 174, infine, fissa le modalità per la loro tenuta. Il corpo di tale normativa lo troviamo nel Libro primo fra le rubriche da 148 a 186.

(7) *Civitas Saone integre regatur per Potestatem civitatis Saone et iudices comunis et civitatis Saone et non per alios rectores* (R.ca 142).

(8) Ed. in *Hist. Patr. Mon.*, vol. *Libri Jurium* I°, Torino 1854, col. 1044 sgg.

(9) Copia del verbale della riunione, in *Codex Cathene* I c. 39 dell'Archivio di Stato di Savona, è stata parzialmente edita da G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, A.S.Li. n.s. XIV-XV, Genova 1974-1975, II p. 322 note 106, 107.

(10) Secondo gli storici locali (I.SCOVAZZI-F.NOBERASCO, cit. II, pag. 43; T. TORTEROLI, *Storia del Comune di Savona*, Savona 1849, pag. 152; A CALENDA DI TAVANI, *Patrizi e popolari nel medioevo nella Liguria*

occidentale, Trani 1891, II, pag. 184) il Podestà del 1303 avrebbe dovuto essere di parte popolare. Essi però non lo deducono dal testo della riforma, ma dalla rubrica 27 del Libro I degli Statuti, senza porsi il problema della sua datazione. Al riguardo, va notato come la rubrica accenni ai *Gubernatores*, i quali nel 1303 non esistevano, senza contare che il primo Podestà popolare lo troviamo soltanto nel 1307. Per il riferimento ai *Gubernatores*, essa può essere solo o del periodo 1316-1322, quando li troviamo una prima volta in carica, oppure del 1339, quando vengono nuovamente istituiti con la riforma che attribuiva ai popolari la totalità della dirigenza. Che la rubrica possa riferirsi al 1316-1322 è però da escludere, perché allora la presenza in Savona dei nobili ghibellini fuorusciti da Genova non aveva certo determinato un clima favorevole ai popolari, tanto è vero che i Podestà del periodo sono tutti di parte nobile. Essa si adatta invece bene alla situazione politica scaturita dagli eventi del 1339 e, in effetti, col 1340, comincia la serie dei Podestà popolari. Gli storici locali neppure avvertono come il Podestà della rubrica 27 abbia funzioni limitate all'amministrazione della giustizia, mentre quello previsto dalla riforma del 1303 aveva anzitutto la funzione di governo.

(11) V. POGGI, *Cronotassi del Comune di Savona*, in "Miscellanea di Storia Italiana" terza serie, XVI, Torino 1913 p. 51. Si tratta di Opicino Capsario, presente alla riunione dei Conestabili di Genova del 1306 con la qualifica di Abate del Popolo genovese (v. nota 9).

(12) *Quod officium ipsium Domini Abbatis et Conestabilium sit tale, videlicet regere et manutenere omnes homines de Saona et posse, tam de populo quam de nobilibus, in iure suo et facere et procurare et tractare suo posse quod Potestas Saone... observet et observare debeat capitula et consilia civitatis Saone, ita quod nullus civis Saone gravetur per eundem Potestatem contra formam capitulorum Saone* (R.ca 142).

(13) *Et si forte dictus Dominus Potestas contrafaceret vel veniret faciendo iniuriam manifestam aut vim manifestam alicui sive aliquibus de Saona vel posse in avere vel persona, quocumque modo contra forma capitulorum Saone, tunc dictus Dominus Abbas teneatur illud gravamen et illam iniuriam retractare et incontrare ipsum Dominum Potestatem, prohibendo suo posse, cum Consilio suorum Conestabulorum per illum modum et viam sive de iure sive de facto quo eis melius videbitur.* (R.ca 142).

(14) *Et quod aliquis de populo non possit portare nec debeat arma per civitatem Saone precepto Domini Abbatis. Et Abbas non possit de hoc aliqui persone dare licentiam de portando arma, nisi in casu predicto; sed hec auctoritas dandi licentiam de armis portandis...integra remaneat Domino Potestati Saone.*(R.ca 142)

(15) *Dictus Dominus Potestas nullam penam possit imponere vel exigere illi vel illis seu ab illis qui hoc fecerint, vel qui aliquid dicerent vel fecerent de precepto Domini Abbatis, quando dictus Potestas velit facere iniuriam alicui persone de Saone vel posse.* (R cà 142)

(16) Quest'obbligo risulta chiaramente dai passi del patto riportati alle note 12 e 13.

(17) Libro primo, Rubrica 147.

(18) *Dabo operam toto posse ut Populus Saone sit in firmamento perpetuo et quod Artes Populi conserventur in iuribus suis. Et quod adiuvabo toto posse quemlibet de Populo secundum iusticiam ab omni violentia et iniuria.*

(19) *Quod supradicta capitula confirmentur per Consilium civitatis Saone... Que quidem Statuta et ordinamenta, hodie penultima die mensis madii MCCCXII... probata et confirmata in omnibus et per omnia fuerunt... et etiam per Consilium Generale civitatis Saone, prout in Libro Consiliorum Comunis Saone esse scriptum evidenter apparet.*

(20) *Quod ea que ordinata seu provisa racionabiliter fuerint per maiorem partem dicti Consilii, cum voluntate et beneplacito Domini Potestatis et Abbatis, valeant et teneant et observentur ac si essent facta, statuta seu ordinata per Consilium civitatis Saone.*

(21) *Non possit nec debeat (Abbas) cum suis Conestabilibus celebrare nec aliquod consilium facere, preceptum vel statutum quod sit contra capitula civitatis Saone.* (R.ca 14 2).

(22) V. POGGI, cit., p. 87, 90.

(23) R.ca 191.

(24) *Habebo pro Consilio Comunis Saone sexaginta Consiliarios omnes populares sive de Populo tantum... inter quos Consiliarios poni possint et debeant in arbitrio et provisione Dominorum Potestatis, Abbatis et Gubernatorum, loco absentium vel defficientium, usque in viginti Consiliarios de nobilibus Saone.* (R.ca 204).

(25) Rubrica 202. I Governatori stavano in carica per tre mesi, provvedendo essi stessi, riuniti con l'Abate, a nominare i propri successori. La norma a partire dal 1346 subirà qualche emenda. Attraverso l'ultima, che è del 1352, il numero dei Governatori è portato a otto, stabilendosi come alla carica potessero venire chiamati anche elementi di origine nobile. Questo perché, come precisa la stessa emenda, da quella data l'espressione

populares si doveva intendere nel senso per cui *illud verbum comprehendat etiam nobiles civitatis Saone, cum ipsi nobiles iuraverint statum et Societatem Populi Saone.* Evidentemente i popolari dovevano avere allora aperto ai nobili, alla condizione tuttavia che costoro accettassero di entrare nella loro organizzazione giurandone gli Statuti. Per cui, se anche dopo il 1352 il potere rimane formalmente nelle mani del Popolo, il suo substrato soggettivo tuttavia si allarga, cominciando a comprendere persone che una volta appartenevano all'altro ordinamento e, per le disposizioni del 1303, non avrebbero potuto venirvi ammesse. Si tratterebbe di vedere se ciò costituiva la definitiva affermazione della categoria, al punto che i nobili, per sopravvivere si erano visti costretti a liquidare il proprio fronte, facendosi popolari; oppure se non si trattava di un compromesso davanti al persistere di una forza nobiliare mai sopita del tutto nonostante gli eventi del 1339.

(26) Rubrica 27. Mentre nel testo del 1303 si leggeva come Savona dovesse essere retta e governata dal Podestà, adesso la sua funzione è definita quella di *regere et manutenere in iure et iusticia* la città. Ciò dopo la premessa secondo cui la sua presenza si rendeva ancora necessaria in quanto i Governatori non avevano il potere giurisdizionale, così come del resto stabiliva espressamente la Rubrica 202, per la quale *dicti Gubernatores vel eorum Consilium non valeat de iusticia et iure faciendis alicui persone vel vindicta facienda pro aliquo maleficio... sed ea que pertinent ad iusticiam vel vindictam Domino Potestati vel iudicibus Comunis Saone remaneant.*

(27) *Et in ipsis vocem habeat binam.*

(28) *Et in ipsis Consiliis vocem habeat quemadmodum unus ex eis.*

(29) Si potrebbe supporre come la nuova posizione dell'Abate fosse venuta a delinearsi per gradi. La Rubrica 202 affidava infatti il governo cittadino a quattro Governatori, obbligati a riunirsi con l'Abate solo quando si trattava di eleggere i loro successori. Altre rubriche, che non è possibile chiarire se siano coeve o posteriori alla 202, prevedono ulteriori casi nei quali i Governatori potevano decidere solo se riuniti con lui (21, tenuta registri cittadinanza; 139 e 223, *nomine ad uffici*; emende del 1348 e del 1352 alla Rubrica 34, nomina Cancellieri del Comune; ecc.). A sua volta, la Rubrica 187 non faceva diventare necessariamente l'Abate il quinto membro del governo, limitandosi a stabilire come egli avesse facoltà, ma non obbligo (*possit ad suam volumtatem interesse*) di congregarsi con i Governatori. La sua figura la vediamo comunque elevarsi gradualmente nelle forme e negli onori. Per la riforma del 1303, egli aveva alle dipendenze tre *servientes*, mentre cinque ne aveva il Podestà e, inoltre un salario di quindici lire per tutta la durata trimestrale della carica. Nella Rubrica 149 il numero dei *servientes* passa a otto ed il salario a trenta lire. Infine, nell'emenda del

1352 a questa stessa Rubrica, il salario viene elevato a cinquanta lire. Si aggiunga come nell'emenda del 1348 alla Rubrica 202, accanto ai sigilli del Comune che dovevano restare a mani del Priore dei Governatori, ne venga previsto un altro, proprio dell'Abate, stabilendosi come le *apodixie* dei Governatori fossero di nessun effetto se non munite anche di quest'ultimo sigillo.

A Genova, invece, nel 1339, pur essendosi verificata la stessa situazione politica, l'Abate del Popolo era stato eliminato. Potrebbe però supporsi che, nella sostanza, la sua figura si fosse perpetuata in quella del *Dux Janue-Defensor Populi* contemporaneamente istituito. A parte il duplice titolo, di per sé già significativo della coincidenza nel *Dux* della qualità di capo della comunità tutta in quanto capo del Popolo che con essa era venuto a confondersi, non va dimenticato attraverso quali modalità Simone Boccanegra era stato elevato alla carica. A nominarlo tale era stato un conclave riunitosi per eleggere l'Abate del Popolo negli ultimi giorni di vigenza di un regime che prevedeva la reggenza congiunta della cosa pubblica fra nobili e popolari, alla cui testa stavano due *Capitanei Communis et Populi*. Nel corso del conclave, svoltosi fra i rumori della piazza, il discorso si allarga e i convenuti, dopo avere deciso il colpo di Stato, che come a Savona porterà i popolari ad assumere da soli la dirigenza, stabiliscono di garantire meglio il risultato sotto l'aspetto formale facendo assumere al capo del Popolo nuovo nominato il titolo di *Dux* di tutta la comunità, mentre i due Capitani vengono deposti. Lo storico riferisce come il Boccanegra fosse stato lui a rifiutare il titolo di Abate ritenendosi meritevole di maggiore dignità. Probabilmente è leggenda, mentre invece si era trattato di un piano preordinato, del quale l'assunzione da parte sua del nuovo titolo era uno dei particolari.

(30) Nel testo del 1303 (R.ca 142) questa rotazione non era prevista, mentre la nomina dei Conestabili avveniva dall'alto.

(31) Rubrica 136.

(32) I. SCOVAZZI-F.NOBERASCO, cit., II, p. 88.

(33) G. DE VERGOTTINI, *Arti e Popolo nella prima metà del Sec. XIII*, Milano 1943.

(34) *Homines alii de Populo habeant et habere debeant scutum seu targiam seu ruelam pinctam ad arma Saone et habeat unusquisque lanceam longam seu balistam et cerbellerium; item quod quilibet de Populo teneatur venire cum armis ad Potestatem et Abbatem seu ad rectorem Comunis Saone quando campana grossa pulsabitur ad stremitam, et stare et obedire ipsi rectori et Abbati* (R.ca 148).

(35) *Quod omnes de Societate Populi civitatis Saone semper et quandoque campana Populi posita super turri Brandalis pulsabitur ad stremitam sive ad martellum venire teneantur et debeant cum armis ad plateam Brandalis et ibi stare et morari ad voluntatem Domini Abbatis* (R.ca 171).

(36) *Ut pax perpetua et tranquillitas sobria inter magnates et de Populo conservetur.* (R.ca 141)